

TESTO DEL DISCORSO PRELIMINARE.

1. Una decisione de' consoli del 24 terzidoro anno VIII (12 agosto 1800) ha incaricato il ministro della giustizia di riunire presso di lui, per « confronto » re l'ordine tenuto nella compilazione de' progetti di codice civile pubblicati « fino a tal giorno (1), per stabilire « il disegno che ci sembrasse il più conveniente di adottare, e discutere in appresso le principali basi della legislazione in materia civile. »

Questa deliberazione è uniforme al voto manifestato da tutte le nostre assemblee nazionali e legislative.

Le nostre sessioni son terminate (2). Noi siamo responsabili alla patria ed al governo della idea che ci siamo formati della nostra importante missione, e del modo in cui abbiamo creduto doverla adempire.

2. La Francia, del pari che tutti gli altri grandi Stati di Europa, si è successivamente ingrandita con le conquiste e con la spontanea riunione di diversi popoli.

I popoli conquistati, ed i popoli rimasti liberi hanno sempre stipulato nelle loro capitazioni e ne' loro trattati la conservazione della loro legislazione civile. L'esperienza dimostra che gli uomini cambiano più facilmente dominazione che leggi.

Da ciò ha origine quella prodigiosa varietà di consuetudini che si trova sotto il medesimo governo: si sarebbe detto che la Francia non fosse che una società di tante diverse società. La patria era comune; ma gli stati, particolari e distinti: il territorio era uno; e diverse le nazioni.

(1) Vedi *on' Prolegomeni* quali erano questi progetti.

(2) Sul modo con cui si tenevano queste sessioni vedi parimente i *Prolegomeni*.

Magistrati venerabili avevano più d'una volta, immaginato il progetto di stabilire una legislazione uniforme. L'uniformità è una specie di perfezione che, secondo il parere di un celebre autore, *conviene a grandi ingegni, ed infallibilmente a piccoli.*

Ma come dare le stesse leggi ad uomini che, comunque sottoposti allo stesso governo, non vivevano sotto lo stesso clima, ed avevano abitudini tanto diverse? come estirpare consuetudini alle quali vivevano aderenti come se fossero privilegi, o che venivano riguardate come altrettante barriere contro le volontà mutabili di un potere arbitrario? Si sarebbe tentato di concorrere volontariamente a rendere più deboli o a distruggere con mezzi violenti i comuni legami dell'autorità e dell'ubbidienza.

3. Improvvisamente accade una gran rivoluzione. Si fa guerra a tutti gli abusi; si esaminano tutte le istituzioni. Alla semplice voce di un oratore, le istituzioni, in apparenza le più salde, crollano; esse non avevano più radici ne' costumi né nelle opinioni. Questi felici eventi incoraggiano; e ben presto la prudenza che tutto tollerava si cambia in desiderio di tutto distruggere.

Allora si ritornò all'idea di uniformità nella legislazione, perchè si suggerì la possibilità di effettuarla.

Ma poteva nascere un buon codice civile in mezzo della crisi politica che agitava la Francia?

Ogni rivoluzione è simile ad una conquista. Si fanno delle leggi nel passaggio dell'antico al nuovo governo, per la sola forza stessa della cosa; queste leggi sono necessariamente ostili, parziali, sovversive. Si è schiavo allora del bisogno di frangere tutte le abitudini,

d'indebolire tutti i legami, di allontanare tutti i malcontenti. Non si può più badare alle private relazioni degli uomini tra loro: non si mira che allo scopo politico e generale: si cercano de' confederati anzi che de' cittadini. Tutto diventa dritto pubblico.

Se si volge l'attenzione alle leggi civili, è meno per renderle più sagge e più giuste, che per renderle più favorevoli a coloro cui si ha interesse di far gustare il nuovo reggimento che si tratta di stabilire. Si abbatte il potere de' padri, perchè i figli più facilmente secondino le novità. L'autorità maritale non è rispettata, perchè a via di accordare maggior libertà alle donne si perviene ad introdurre più facilmente nuove forme e nuovo andamento nel commercio della vita. Bisogna rovesciare ogni ordine di successione, perchè è necessario di preparare un nuovo ordine di cittadini con un nuovo ordine di proprietari. In ciascun istante un cambiamento produce un altro cambiamento! dalle circostanze nascono altre circostanze. Le istituzioni si succedono con rapidità, senza che si possa stabilire alcuna, e lo spirito rivoluzionario s'insinua dappertutto. Noi chiamiamo *spirito rivoluzionario* l'esaltato desiderio di sacrificare violentemente tutti i dritti ad uno scopo politico, e di non ammettere altre considerazioni che quelle di un misterioso e variabile interesse di Stato.

Non è certamente in un tal momento che taluno possa sperare di regolare le cose e gli uomini con quella sapienza che presiede agli stabilimenti durevoli, fatti secondo la norma di quei principi di equità naturale di cui i legislatori umani debbono essere i rispettosi interpreti.

Oggi la Francia respira; e la costituzione, che garantisce il suo riposo, le permette di pensare alla sua prosperità.

4. Le buone leggi civili sono il più gran bene che gli uomini possono dare

e ricevere; esse sono la sorgente de' costumi, il palladio della proprietà, e la guarentigia della pace pubblica e privata; se esse non fondano i governi, li mantengono; esse moderano il potere, e cooperano a farlo rispettare, come se fosse la stessa giustizia. Esse colpiscono ciascun individuo, si mischiano colle principali azioni della sua vita, lo seguono dappertutto; esse sono sovente l'unica morsale del popolo, e sempre fanno parte della sua libertà: finalmente esse risarciscono ciascun cittadino de' sacrifici che la legge politica gli impone per la città, proteggendolo in caso di bisogno, la sua persona ed i suoi beni, come se egli solo fosse la intera città.

5. Ma quale impresa è il dettare la legislazione civile di un gran popolo! L'opera sarebbe superiore alle forze umane, se si trattasse di dare a questo popolo una istituzione totalmente nuova, e se scordandosi ch'esso occupa il primo ordine tra le nazioni incivilite, si avesse a sdegno di profittare dell'esperienza del passato e di quella tradizione del buon senso, delle regole e delle massime pervenute insino a noi, che ferma lo spirito de' secoli.

Le leggi non sono solamente atti di potestà; ma sono altresì atti di sapienza, di giustizia e di ragione. Il legislatore esercita meno un'autorità che un sacerdozio. Egli non dee perdersi di vista che le leggi son fatte per gli uomini, e non gli uomini per le leggi; che quelle debbono essere adattate all'indole, alle abitudini, alla situazione del popolo per il quale son fatte; che bisogna esser parco di novità nelle cose di legislazione, perchè s'egli è possibile calcolare i vantaggi che in teoria presenta una nuova istituzione, non è del pari possibile prevedere tutti gli inconvenienti che la sola pratica può far conoscere; che bisogna conservare il bene, se l'ottimo è dubbioso; che emendando un abuso bisogna anche vedere i pericoli della stessa correzione; che sa-

rebbe assurdo abbandonarsi ad idee assolute di perfezione in cose che sono solamente capaci di una bontà relativa; che in vece di mutare le leggi, è quasi sempre più utile di mostrare ai cittadini nuovi motivi di amarle; che la storia ci offre appena la promulgazione di due o tre buone leggi nello spazio di più secoli; che in fine, *è dato proporre cambiamenti solo a coloro che nacquero sotto tali felici auspici da poter penetrare, colla potestà del genio, e per una specie di subita luce tutta la costituzione di uno Stato.*

6. Il console Cambacérès pubblicò, tempo fa, un progetto di codice nel quale le materie vi si trovano classificate con altrettanta precisione che metodo. Questo magistrato tanto saggio, quanto istruito, non ci avrebbe nulla lasciato da fare, se avesse potuto dare un libero sfogo ai suoi talenti ed ai suoi principi; e se circostanze imperiose e passeggere, non avessero elevato ad assenti di dritto, errori di che egli non partecipava.

7. Dopo il 18 brumale, una commissione composta di uomini che il voto nazionale ha collocato in diverse autorità costituite, fu stabilita per compiere un lavoro già spesse volte ripreso ed abbandonato. Gli utili lavori di questa commissione hanno diretto ed abbreviato i nostri.

8. Nell'incominciamento delle nostre conferenze, noi eravamo stati colpiti dall'opinione tanto generalmente sparsa, che pochi articoli assai precisi su di ciascuna materia, potevano esser sufficienti, e che la grande arte consisteva in tutto semplificare, prevedendo tutto.

Tutto semplificare, è una operazione su della quale è necessario di spiegarsi meglio. *Tutto prevedere* è uno scopo che non è possibile di raggiungere.

Non vi debbono essere leggi inutili; esse indolirebbero le leggi necessarie; esse comprometterebbero la certezza e la maestà della legislazione. Ma

un grande Stato come la Francia ch'è nello stesso tempo agricoltore e commerciante, che racchiude tante diverse professioni, e che offre tanti generi diversi d'industria, non potrebbe adattarsi a leggi tanto semplici, quanto quelle di una società povera o più limitata.

Le leggi delle Dodici Tavole sono continuamente preposte a modello: ma possono esser paragonate le istituzioni di un popolo nascente, con quelle di un popolo arrivato al più alto grado di ricchezza e d'incivilimento? Roma nata per la grandezza, e destinata per dir così ad essere la città eterna, tardò forse molto a riconoscere l'insufficienza delle sue prime leggi? I cambiamenti insensibilmente sopravvenuti ai suoi costumi, non ne produssero forse altrettanti nella sua legislazione? non si cominciò ben presto a distinguere il dritto scritto dal dritto non scritto? non si videro nascere successivamente i senato-consulti, i plebisciti, gli editti dei pretori, le ordinanze dei consoli, i regolamenti degli edili, i responsi o le decisioni dei giureconsulti, le prammatiche-sanzioni, i rescritti, gli editti, le novelle degli imperatori? La storia della legislazione di Roma è presso a poco quella della legislazione di tutti i popoli.

Negli stati dispotici, ne quali il principe è proprietario di tutto il territorio, ne quali tutto il commercio si fa in nome del capo dello Stato, ed a di lui profitto, ne quali i particolari non hanno né libertà, né volontà, né proprietà, vi sono più giudici e carnefici che leggi: ma dovunque i cittadini hanno beni da conservare e difendere; dovunque l'onore ha qualche pregio, si richiede necessariamente un certo numero di leggi per far fronte a tutto. Le diverse specie di beni, i diversi generi d'industria, le diverse situazioni della vita umana, abbisognano di regole differenti. Lo zelo del legislatore è obbligato di proporzionarsi alla molteplicità ed all'importanza degli oggetti

su i quali bisogna decidere. Da ciò ha origine, ne' codici delle nazioni incivili, questa previdenza scrupolosa, che *moltiplica i casi particolari, e sembra fare un'arte della stessa ragione.*

Noi dunque non abbiamo creduto dover semplificare le leggi, fino al punto di lasciare i cittadini senza norma e senza guarentigia su' loro più grandi interessi.

9. Noi ci siamo egualmente preservati dalla pericolosa ambizione di voler tutto regolare e tutto prevedere. Chi potrebbe mai figurarsi che coloro stessi a' quali il codice pare troppo voluminoso, osan pretendere imperiosamente dal legislatore il terribile dovere di nulla lasciare alla decisione del giudice?

Che che si faccia, le leggi positive non potrebbero giammai essere interamente sostituite all'uso della ragion naturale negli affari della vita. I bisogni della società sono tanto vari, la comunicazione degli uomini è così attiva, i loro interessi sono tanto moltiplicati, ed i loro rapporti tanto estesi, ch'egli è impossibile al legislatore di poter a tutto provvedere.

Nelle stesse materie che richiamano specialmente la sua attenzione, vi è una quantità di particolari che gli sfuggono, o che sono troppo contenziosi e troppo variabili per poter formare l'oggetto di un testo di legge.

D'altra parte, come incatenare l'azione del tempo? come opporsi al corso degli avvenimenti, o all'insensibile pendio de' costumi? Come conoscere e sapere anticipatamente ciò che la esperienza sola può rivelarci? La previdenza si può forse estendere ad oggetti che non può raggiungere lo stesso pensiero?

Un codice, comunque possa comparsi completo, non è appena compito, che mille imprevedute questioni vengano ad offrirsi al magistrato. Poiché le leggi una volta fatte, restano tali quali sono state scritte. Gli uomini al contrario non si riposano giammai; essi agiscono sempre; e questo movimento che non cessa

mai, ed i cui effetti sono sì diversamente modificati dalle circostanze, produce ad ogni istante qualche nuova combinazione, qualche nuovo risultamento.

Una moltitudine di cose sono dunque necessariamente abbandonate all'impero dell'uso, alla discussione degli uomini istruiti, all'arbitramento del giudice.

L'ufficio della legge è di determinare col mezzo di grandi concetti, le massime generali del dritto; di stabilire principii fecondi di conseguenze, e non di discendere ne' particolari delle questioni che possono nascere su ciascuna materia.

Spetta al magistrato, ed al giureconsulto, istruiti dello spirito generale delle leggi, il dirigerne l'applicazione.

10. Indi è che presso tutto le nazioni incivili si vede continuamente a fianco del santuario delle leggi, e sotto la sorveglianza del legislatore, formarsi un deposito di massime, di decisioni e di dottrine, che si purificano giornalmente con la pratica, e col ventilamento delle discussioni giudiziarie, il quale deposito si accresce continuamente di tutte le cognizioni acquistate, ed è stato sempre riguardato come il vero supplemento della legislazione.

Si fa a coloro che professano la giurisprudenza il rimprovero di aver moltiplicato le sottigliezze, le compilazioni ed i commentari. Questo rimprovero può esser fondato; ma in qual arte, in quale scienza non si sono altri esposti a meritarsi? Si dee accusare una classe particolare di uomini di ciò ch'è una malattia generale dello spirito umano? Vi sono tempi ne quali si è condannato all'ignoranza per mancanza di libri; ve ne sono altri ne quali è difficile d'istruirsi perchè ve n'ha troppi.

Se merita perdonare l'intemperanza di commentare, di discutere e di scrivere, egli è specialmente nella giurisprudenza. Né si stenterà a crederlo, ove si rifletta alle innumerevoli fila che legano tra loro i cittadini; allo sviluppo ed alla progressione successiva degli oggetti di

cui il magistrato ed il giureconsulto sono in dovere di occuparsi; al corso degli avvenimenti e delle circostanze che modificano in tanti modi le relazioni sociali; finalmente all'azione ed alla reazione continua di tutte le passioni, e di tutti gli interessi diversi. Bisogna le sottigliezze ed i commentari spesso quel medesimo che, in una causa personale, diviene il commentatore più sottile e fastidioso.

Certamente sarebbe desiderabile che tutte le materie potessero essere regolate dalle leggi.

11. Ma in mancanza del testo preciso su ciascheduna materia, un uso antico, costante e bene stabilito, una continuazione non interrotta di decisioni somiglianti, una opinione o una massima ammessa, tiene luogo di legge. Quando non si può prender norma da ciò che è stabilito o conosciuto, quando si tratta di un fatto assolutamente nuovo, si risale ai principi del diritto naturale. Imperocchè se la previdenza dei legislatori è limitata, la natura è infinita, e si adatta a tutto ciò che può interessare gli uomini.

Tutto ciò suppone compilazioni, raccolte, trattati di numerosi volumi di ricerche e dissertazioni.

Il popolo, dicono essi, non può in questo labirinto discernere ciò ch'egli debba evitare, o ciò che debba fare per ottenere la sicurezza de' suoi beni e de' suoi diritti.

Ma anche il codice più semplice sarebbe forse intelligibile a tutte le classi della società? Le passioni non sarebbero forse continuamente occupate a travolgerne il vero senso? Non è forse indispensabile una certa esperienza per saviamente applicare la legge? Oltre a ciò, qual è la nazione alla quale per lungo tempo sieno bastate poche e semplici leggi?

Sarebbe dunque un errore il supporre che potesse esservi un corpo di leggi che avesse anticipatamente preveduti tutti i possibili casi, e che conoscesse

fosse secondo la capacità di qualunque minimo cittadino.

12. Nello stato delle nostre società, è una fortuna per noi che la giurisprudenza sia una scienza che possa attrarre l'ingegno, sollecitar l'amor proprio, ed eccitare l'emulazione. Una intera classe di uomini si è perciò dedicata a tale scienza, e questa classe consacrata allo studio delle leggi offre dei consulenti e difensori ai cittadini che non potrebbero dirigersi e difendersi essi stessi, e serve come di semenzaio per la magistratura.

Siamo troppo fortunati di possedere delle raccolte, ed una non interrotta tradizione di consuetudini, di massime e di regole, che non obbligano a giudicare oggi come si è giudicato ieri, e che non vi sieno altre variazioni nelle decisioni, oltre quelle prodotte dal progresso de' lumi e dalla forza delle circostanze.

Siamo troppo fortunati che la necessità nella quale trovasi il giudice, d'istruirsi, di far delle ricerche, di approfondire le questioni che gli si presentano, non gli permetta mai di obliare, che se vi sono delle cose soggette all'arbitramento della sua ragione, non ve ne sono già di quelle soggette al solo suo capriccio alla sola sua volontà.

In Turchia, ove la giurisprudenza non è mica una scienza, ove il *Pascià* può pronunciare come vuole, quando non è vincolato da ordini superiori, si veggono i litiganti domandare ed ottenere giustizia col massimo timore. Perché non si hanno le stesse inquietudini presso i nostri giudici? Ciò è perché questi sono consumati negli affari, perché sono istrutti, hanno delle cognizioni, e si credono continuamente obbligati a consultare quelle degli altri. Non è da dire quanto mitighi e regoli il potere questa abitudine di scienza e di ragione.

13. Per combattere l'autorità che noi riconosciamo nel giudice, di giudicare sulle cose non prevedute dalle

leggi, s'invoca il dritto che ha ciascun cittadino di esser giudicato con una legge anteriore e costante.

Questo dritto non può essere sconosciuto. Ma per la sua applicazione bisogna distinguere le materie criminali dalle civili.

Le materie criminali che non versano se non sopra talune azioni, sono circoscritte: le materie civili non lo sono. Esse abbracciano indefinitamente tutte le azioni e tutti gli interessi complicati e variabili che possono divenire oggetto di lite tra uomini che vivono in società. Per conseguenza le materie criminali possono esser soggette ad una previdenza di cui le materie civili non possono essere suscettive.

In secondo luogo, nelle materie civili la lite verte sempre tra due o più cittadini. Una questione di proprietà, o qualunque simile questione, non può rimanere indecisa tra essi. Si è in obbligo di pronunciare; in qualunque modo si sia, bisogna dar termine alla lite. Se le parti non possono tra se convenire, che fa allora lo Stato? Nella impossibilità di dar loro delle leggi su tutti gli oggetti, offre ad esse, in persona del pubblico magistrato, un arbitro istruito ed imparziale, la cui sentenza loro impedisce di venire alle mani, ed è ad esse certamente più utile di un prolungato giudizio del quale non potrebbero prevedere né le conseguenze né il termine. Anche l'apparente arbitrio dell'equità è da preferirsi al tumulto delle passioni.

Ma nelle materie criminali la lizza è tra il cittadino ed il pubblico. La volontà del pubblico non può essere rappresentata se non da quella della legge. Il cittadino le cui azioni non violano la legge, non potrebbe essere disturbato o accusato a nome del pubblico. Non solamente allora non si è forzato a giudicare, ma non vi è neanche materia di giudizio.

La legge che serve di titolo all'accusa esser dee anteriore all'azione

per la quale taluno è accusato. Il legislatore non dee punire prima di avvertire: se fosse altrimenti, la legge, contro il suo principale scopo, non si proporzionerebbe di rendere gli uomini migliori, ma solamente di renderli più sventurati; il che sarebbe contrario alla essenza stessa delle cose.

Quindi in materia criminale, in cui solo un testo formale e pressante può fondare l'azione del giudice, vi vogliono leggi precise, e non giurisprudenza. E tutt'altra cosa in materia civile; qui si richiede una giurisprudenza, perché è impossibile di regolare tutte le cose civili a via di legge, ed è necessario di terminare tra particolari delle contestazioni che non potrebbero esser lasciate indecise, senza forzare ciascun cittadino a divenire giudice nella propria causa, e senza obliare che la giustizia è il principale dovere della sovranità.

14. Sul fondamento della massima che i giudici debbono ubbidire alle leggi, e che sia loro proibito d'interpetrarle, i tribunali, in questi ultimi anni, rinviavano con loro rapporti i giudicabili al potere legislativo, ogni volta che mancavano di leggi, o che la legge esistente pareva ad essi oscura. Il tribunale di cassazione ha costantemente represso questo abuso, come una denegata giustizia.

Vi sono due specie d'interpretazioni: l'una dottrinale, e l'altra legislativa.

La interpretazione dottrinale consiste nel cogliere il vero senso delle leggi, nell'applicarle con discernimento, nel supplirle ne' casi da esse non preveduti. Senza questa specie d'interpretazione, si può immaginare la possibilità di adempire l'ufficio di giudice?

La interpretazione legislativa consiste in risolvere le questioni ed i dubbi in via di regolamento, o di disposizioni generali. Questo modo d'interpretare è il solo che sia proibito al giudice.

Quando la legge è chiara, bisogna

eseguirli; quando è oscura, bisogna approfittarne delle disposizioni. Se non vi è legge, bisogna consultare l'uso o l'equità. L'equità è il ritorno alla legge naturale, nell'oscurità, nel silenzio o nella opposizione delle leggi positive.

15. Obbligare il magistrato a ricorrere al legislatore, sarebbe lo stesso che ammettere il più funesto de' principi; sarebbe lo stesso che rinnovare tra noi la disastrosa legislazione de' reati. Poiché quando il legislatore interviene per pronunciare sopra affari sorti e vivamente agitati tra particolari, esso non è più de' tribunali al coperto dalle sorprese. Vi è meno a temere dall'arbitrio regolato, timido o circospetto di un magistrato che può essere esonerato, e che è sottoposto all'azione di prevaricamento, che non dall'arbitrio assoluto di un potere indipendente che non è giammai responsabile.

16. Le parti che contraggono tra loro su di una materia che non è stata definita dalla legge positiva, si sottopongono alle consuetudini ricevute, o alla equità universale, in mancanza di qualunque uso. Ora il consentire in un punto di uso, e l'applicarlo ad una privata contestazione, importa fare un atto giudiziario, e non un atto legislativo. L'applicazione stessa di questa equità, o di questa giustizia distributiva, che segue o che dee seguire in ciascun individuo tutti i piccoli legami per i quali una delle parti litiganti s'attiene all'altra, non può giammai appartenere al legislatore, unico ministro di quella giustizia o di quella equità generale la quale, senza riguardo ad alcuna circostanza particolare, abbraccia l'universalità delle cose e delle persone. Dunque le leggi fatte in occasione di affari particolari sarebbero sospette di parzialità, e sempre sarebbero retroattive ed ingiuste per coloro il cui litigio avesse preceduto la pubblicazione di queste leggi.

Di più, il ricorso al legislatore trascinerebbe lungherie funeste ai litiganti, e ciò che è peggio, comprometterebbe la saggezza e la sanità delle leggi.

In effetto la legge provvede intorno a tutti: essa considera gli uomini in generale, non mai come particolari; essa non dee affatto mischiarsi de' fatti individuali, nè delle liti pendenti tra cittadini. Se fosse altrimenti, converrebbe ogni giorno far nuove leggi: la loro molteplicità annullerebbe la loro dignità, e sarebbe nociva alla loro osservanza. Il giureconsulto rimarrebbe senza funzioni; ed il legislatore, in balia delle particolarità, non sarebbe ben presto anche giureconsulto. Gli interessi particolari assediarebbero il potere legislativo e lo distoglierebbero in ogni istante dall'interesse generale della società.

17. Vi è una scienza pe' legislatori, come vi è una scienza pe' magistrati, e l'una non si assomiglia all'altra. La scienza del legislatore consiste nel trovare, in ciascuna materia, i principi più favorevoli al bene comune: la scienza del magistrato sta nel mettere questi principi in azione, diramarli ed estenderli, con una applicazione savia e ragionevole, alle private ipotesi; di studiare il vero spirito della legge quando la lettera uccide, e di non esporsi al rischio di esserle a vicenda o schiavo o ribelle, e di disobbedirla per soverchia ubbidienza.

18. È necessario che il legislatore invigili sulla giurisprudenza: egli può essere da quella illuminato, e può dal suo canto emendarla; ma bisogna che vo ne abbia una. In quella immensità d'oggetti diversi che compongono le materie civili, le cui decisioni nella più gran parte de' casi, dipendono meno dall'applicazione di un testo preciso, che dalla combinazione di più testi i quali guidano ad una decisione ben più che non la racchiudono, non può farsi a meno né di giurisprudenza né di leggi. Ora alla giurisprudenza noi abbandoniamo

i casi rari e straordinari, che non potrebbero essere compresi nel disegno di una legislazione ragionevole: le particolarità troppo variabili, è troppo controverse che non debbono punto occupare il legislatore; e tutti gli oggetti che ognuno inutilmente si sforzerebbe di prevedere, o che una previdenza precipitata non potrebbe definire senza pericolo. Spetta all'esperienza a compiere successivamente i vuoti che noi lasciamo. I codici de' popoli si fanno col tempo, ma, propriamente parlando, noi non li facciamo.

Ci è sembrato utile cominciare il nostro lavoro con un libro preliminare del diritto e delle leggi in generale.

19. Il diritto è la ragione universale, la suprema ragione fondata sulla natura stessa delle cose. Le leggi sono o debbono essere il diritto ridotto in regole positive, in precetti particolari.

Il diritto è moralmente obbligatorio: ma per se stesso non reca costringimento; esso dirige, le leggi comandano; esso serve di bussola e le leggi di compasso.

I diversi popoli non vivono tra loro che sotto l'impero del diritto, i membri di ciascuna città son regolati come uomini, dal diritto; e come cittadini, dalle leggi.

20. Il diritto naturale ed il diritto delle genti non differiscono punto nella loro sostanza, ma solamente nella loro applicazione. La ragione finché governa indefinitamente tutti gli uomini, si chiama *diritto naturale*, ed è chiamato *diritto delle genti* nelle relazioni di popolo a popolo.

Se si parla di un diritto delle genti naturale e di un diritto delle genti positivo, ciò è per distinguere i principi eterni di giustizia che non sono stati fatti dai popoli, ed ai quali i diversi corpi di nazioni vanno soggetti al pari che i semplici individui, dalle capitazioni, da' trattati e dalle consuetudini che sono l'opera de' popoli.

21. Gittando lo sguardo sulle definizioni della legge che sono state date dalla maggior parte de' giureconsulti, ci siamo accorti quanto queste definizioni son difettose. Esse non ci mettono necessariamente in grado di valutare la differenza che passa tra un principio di morale ed una legge di Stato.

In ciascuna città la legge è una dichiarazione solenne della volontà del sovrano su di un oggetto di comune interesse.

Tutte le leggi si riferiscono alle persone ed ai beni, ed ai beni per l'utilità delle persone.

22. È necessario, anche trattando unicamente delle materie civili, di dare una nozione generale delle diverse specie di leggi che regolano un popolo; poichè tutte le leggi di qualunque specie esse sieno, hanno tra esse necessarie relazioni. Non vi sono questioni private nelle quali non entri qualche mira di pubblica amministrazione; del pari che non vi è alcun oggetto pubblico che non si riferisca più o meno ai principi di quella giustizia distributiva che regola gli interessi de' privati.

23. Per conoscere i diversi ordini di leggi, basta osservare le diverse specie di relazioni che vi hanno tra uomini viventi nella stessa società.

Le relazioni di quelli che governano con quelli che sono governati, e di ciascun cittadino con tutti gli altri, sono la materia delle leggi costituzionali o politiche.

Le leggi civili dispongono intorno le relazioni naturali o convenzionali, obbligatorie o volontarie, di rigore o di semplice convenienza, che legano ciascun individuo ad un altro o a più.

Il codice civile è sotto la tutela delle leggi politiche; dee perciò essere ad esso adattato. Sarebbe un gran male se vi fosse contraddizione nelle massime che governano gli uomini.

Le leggi penali o criminali sono meno una specie particolare di leggi, che la sanzione di tutte le altre.